

AVVISO

ZIMBABWE - APPLICAZIONE DELL'ART. 18 PAR. 3 PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO INTERINALE DI PARTENARIATO ECONOMICO EU-ESA

Roma, 12 ottobre 2021 – Con avviso pubblicato in GUUE (C 390/3) del 27.09.2021, le autorità doganali, gli importatori e gli operatori economici sono stati informati della notifica effettuata dallo Zimbabwe al Comitato per la Cooperazione doganale dell'Accordo di Partenariato Economico interinale APEi UE-ESA, ai sensi dell'art. 18, par. 3, del Protocollo 1 dell'APEi UE-ESA sulle norme d'origine.

In virtù di ciò, a decorrere dal 1° luglio 2021 i prodotti originari dello Zimbabwe, da importare nell'UE, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'APEi su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata ai sensi dell'art. 23 del medesimo Protocollo 1.

Legittimati al rilascio di tale dichiarazione sono gli esportatori dello Zimbabwe registrati nel sistema REX, oppure qualsiasi esportatore dello Zimbabwe a condizione che il valore totale dei beni originari da spedire nell'UE non superi la soglia di 6.000 Euro.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2021, ha cessato di applicarsi l'art. 18, par. 1, lett. a) e b) alle importazioni dallo Zimbabwe nell'UE e, pertanto, i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura degli esportatori autorizzati non sono più validi per l'ottenimento delle preferenze daziarie nell'ambito dell'APEi UE-ESA.